

# Stagione Sportiva 2016-17

## Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

**Delibera della Commissione N° 05 / 2016-17  
del 16 / 03 / 2017**

**Ricorrente Soc. Real Accademy**



**Componenti Commissione :** Giuseppe Pedrazzoli, Coordinatore  
Scano Lorenzo, Componente  
Raciti Domenico, Componente

Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Lombardia

**DECISIONE N. 05 - 16-03-2017 -**

Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli – Scano Lorenzo – Raciti Domenico

Ha emanato la seguente decisione.

Ricorrente Soc. **REAL ACCADAMY**

Settore Calcio Uisp Lodi

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Con atto datato 09/03/2017, trasmesso alla segreteria della UISP Calcio Regionale Lombardia il 09-03-2017, tramite e-mail, della Soc. **Real Accademy**, del Comitato UISP Lodi attività Calcio, propone a questa Commissione Disciplinare d'Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimento emanato dal Comitato Uisp Calcio Lodi, con il comunicato Ufficiale n° 17 del 04/03/2017 nei confronti della **Soc. Real Accademy**, per la gara disputata il giorno 20/02/2017, contro la Soc. A.C. Casellevilla del Campionato di calcio a 11 serale Over 35. richiedendo il riesame del provvedimento assunto dalla commissione giudicante di I° grado dal comitato Calcio Uisp Lodi, nei confronti della perdita della gara per 0 a 3.

**AVOCAZIONE**

- Accertato che l'atto è stato presentato nei termini previsti dalla N. G.
- preso atto del versamento della cauzione al ricorso;
- preso atto dell'istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentata;
- visionato il comunicato ufficiale della UISP Calcio Comitato di Lodi, N. 17 del 04/03/2017;
- visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni;

**MOTIVAZIONE**

Verificati gli atti in nostro possesso per la gara disputata il giorno 20/02/2017, fra le Associazioni A. C. Casellevilla – vs - Real Accademy, orario di inizio ore 21.00.

A quanto ci consta, dal supplemento di referto arbitrale, la Soc. Real Accademy per distrazione aveva dimenticato le tessere Uisp a casa, ma aveva dimostrato e presentandoli all'arbitro alle ore 20.30, di essere in possesso di tutti i documenti di identità personali, che l'arbitro non ha accettato, e li ha invitati ad andare a reperire le tessere a casa, (distanza circa 40 km. a/r), dichiarando che senza di esse non potevano giocare, perché tanto avevano 35' minuti di tempo d'attesa.

Alle 21.37, 2 minuti dopo oltre il tempo di attesa regolare, consegnavano la lista con le tessere e documenti. Dopo i normali controlli e riconoscimento l'Arbitro ha dato inizio alla gara alle ore 21.55, con proteste verbali da parte della Soc. A. C. Casellevilla.

Considerando Fondamentale il principio dei diritti e doveri della Carta dei Principi e delle regole così come espresso bene nella nostra Normativa Generale, ci corre l'obbligo di evidenziare alcuni aspetti sulla gara.

Come cita l'art. 56 comma b del R.A., l'arbitro doveva accettare i documenti di riconoscimento dei calciatori della Soc. Real Academy, con l'attestazione da parte dell'accompagnatore ufficiale del regolare tesseramento dei calciatori, e dare così inizio alla gara nei tempi stabiliti. Contestualmente vista la rigidità dell'arbitro nel richiedere i tesseramenti, non doveva iniziare la gara alla scadenza del tempo massimo consentito al tempo di attesa.

Tenendo conto degli atti svolti per l'andamento della gara, si ritiene che l'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione, rientri nel cosiddetto Errore Tecnico.

### **P. Q. M.**

#### Commissione Disciplinare D'Appello DISPONE

- **Di Accettare** l'istanza del Reclamo della Società **Real Academy** per le motivazioni sopra citati, riguardanti gli art. 56 comma b della R. A. e l'art. 40 R.D. della Normativa Generale.
- Si dispone la ripetizione della gara fra la Soc. Soc. A. C. Casellevilla e la Soc. Real Academy. Fermo restando che le sanzioni disciplinare, assunte durante la gara svolta, restino in essere.
- Sarà la Struttura Calcio a concordare con le Società interessate la data della gara di recupero, mettendo a disposizione campo di gioco e Arbitri.
- Si dispone la restituzione della cauzione versata, per l'accoglimento del ricorso.
- Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Calcio Uisp Regionale Lombardia e della Attività Calcio Uisp del comitato di Lodi, per gli adempimenti di cui all'Art. 96 R.D. - lettera a) della N.G. vigente.

Così deciso in Milano, il 16/03/2017

**Comm. Disciplinare d'Appello**  
**Uisp Calcio Reg. Lombardia**

*Giuseppe Pedrazzoli*

*Scano Lorenzo*

*Raciti Domenico*

La presente delibera, composta da n° 3 pagine, è stata inviata, in data 16/03/2017, via e-mail a:

- Comitato Uisp Calcio Comitato di Lodi
- Comitato Regionale Uisp Calcio Lombardia